

CIRCOLARE N. 7/2011

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: informativa fiscale “Manovra correttiva”

Con la presente Vi illustro brevemente le principali novità contenute nella c.d. “Manovra correttiva” (D.L. 98/2011) convertita dalla L. 111/2011:

1) definizione delle liti fiscali pendenti:

ai fini di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie è stata introdotta la possibilità di definire le liti fiscali **pendenti alla data dell'1/5/2011:**

- dinnanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario;
- in cui è parte **l’Agenzia delle Entrate;**
- di **valore non superiore a Euro 20.000.**

Le principali scadenze connesse a tale definizione sono le seguenti:

- **entro il 30/11/2011 versamento delle somme dovute per la definizione** delle liti pendenti alla data dell'1/5/2011;
- **entro il 31/3/2012 presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti**, il cui modello è già stato reso disponibile con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- fino al 30/6/2012 sospensione delle liti fiscali pendenti definibili;
- fino al 30/9/2012 sospensione delle liti fiscali pendenti per le quali il contribuente ha presentato la domanda di definizione.

La misura delle somme da versare per la definizione agevolata è la seguente:

- **valore della lite pari o inferiore ad Euro 2.000: Euro 150;**
- **valore della lite superiore ad Euro 2.000:**
deve essere versato il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima pronuncia del Giudice, il 50% in caso di soccombenza del contribuente; il 30% in caso di lite pendente in 1° grado.

2) perdite fiscali:

è mutata la normativa che disciplina le perdite fiscali delle società di capitali realizzate dal 4° periodo d’imposta dalla data di costituzione.

Tali perdite sono ora infatti illimitatamente riportabili ma possono essere utilizzate nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo. In precedenza tali perdite potevano

UMBERTO GIUPPONI
Dottore Commercialista

essere utilizzate nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo ma entro il 5°. Rimane immutata, invece, la disciplina delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione.

3) ritenuta su lavori agevolabili 36% e 55%:

a decorrere dal 6/7/2011 la ritenuta operata da banche e poste all'atto dell'accreditamento di bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%) o di interventi di risparmio energetico (55%) **passa dal 10% al 4%.**

4) super bollo autoveicoli:

a decorrere dal 2011 è stata introdotta un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture pari ad Euro 10 per ogni Kw superiore a 225 Kw, con una sanzione pari al 30% in caso di omesso/insufficiente versamento.

Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da apposito Provvedimento.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 22 settembre 2011

Dott. Umberto Giupponi